



COMUNE DI TAGGIA

-Provincia Di Imperia-

BANDO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 413 del 15 maggio 2020 recante: “*Fondo per la morosità incolpevole. Riparto e assegnazione della quota regionale 2019 (€ 1.681.597,99=)*”

Richiamati:

- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge c.d “Rilancio” n. 34 del 19/05/2020;

ARTICOLO 1

Morosità incolpevole

Si definisce *morosità incolpevole* la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare nei primi 5 mesi dell'anno – anche a seguito dei provvedimenti del Governo in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – rispetto alla stesso periodo dell'anno 2019.

Tale riduzione può essere riferita a:

1) redditi da lavoro dipendente:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

2) redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia;

3) redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è stata sospesa a seguito dei richiamati provvedimenti del Governo):

- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate;

4) per “altre motivazioni” da specificare nell'istanza di accesso al Fondo.

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

ARTICOLO 2

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato o con registrazione in corso nei termini di legge, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare e riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Taggia, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 o alloggi in uso con finalità sociale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.200,00= (canone mensile massimo pari a € 600,00).

ARTICOLO 3

Requisiti di accesso ai contributi

Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Taggia in possesso dei seguenti requisiti all'atto di presentazione della domanda:

- il richiedente deve avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
- il richiedente deve avere la residenza anagrafica nel Comune di Taggia;
- il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo primario regolarmente registrato non inclusa nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9, A10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- il richiedente, o un componente del nucleo familiare, non deve essere titolare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 613 del 25/7/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- il richiedente, o un componente del nucleo familiare, non deve essere titolare dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- Il valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non deve essere superiore a € 16.000,00= ovvero il reddito complessivo familiare deve essere pari o inferiore a € 28.000,00= per l'anno 2019;
- nei primi 5 mesi dell'anno – anche a seguito dei provvedimenti del governo in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – il reddito complessivo del nucleo familiare deve aver subito una riduzione superiore al 30% del reddito riferito allo stesso periodo dell'anno 2019;
- nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo il nucleo familiare deve avere effettivamente sostenuto l'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A) ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 4 ***Contributo teorico erogabile***

Il contributo teorico erogabile è pari al 30% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 400,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.000,00=.

ARTICOLO 5 ***Modalità di presentazione della domanda***

Possono presentare la domanda di concessione del contributo per la morosità incolpevole, il titolare del contratto di locazione o, per l'incapace o persona sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno, il legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

Le domande devono essere redatte sull'apposito modulo prestampato, pubblicato e scaricabile dal sito del Comune di Taggia (www.taggia.it) (in subordine da ritirarsi presso il Palazzo Comunale) e devono essere riconsegnate, debitamente compilate:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune;
- tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando;
- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it ;

Gli impiegati del Settore Servizi Socio Educativi presteranno la necessaria assistenza – previo appuntamento concordato telefonicamente - per la compilazione delle istanze nelle seguenti giornate: il lunedì e mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

I termini di apertura del bando decorrono dal giorno 01 Luglio 2020 al giorno 17 Luglio 2020 per complessivi 17 giorni consecutivi. Le domande pervenute oltre il termine di cui sopra **non** verranno valutate.

La documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena l'irricevibilità della stessa, è la seguente:

- fotocopia del contratto di locazione;
- copia del documento di identità in corso di validità (N.B.: il D.L. n. 18/2020 prevede la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza);
- copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
- fotocopia del codice IBAN del locatore oppure fotocopia del codice IBAN del richiedente.

Non saranno accettate richieste pervenute oltre tali termini ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate né saranno accettate richieste compilate solo in parte o sprovviste della data e/o della sottoscrizione.

Il Comune di provvederà alla formulazione della graduatoria che sarà pubblicata sul sito web del Comune di Taggia entro il 31 Luglio 2020.

Nel caso in cui la quota messa a disposizione fosse inferiore al fabbisogno si procederà, per tutti i richiedenti, alla riduzione proporzionale del contributo spettante.

ARTICOLO 6

Controlli

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, l'Amministrazione comunale effettua controlli, anche a campione sulle dichiarazioni dei richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti delle PP.AA., oltre dell'eventuale ausilio della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali e patrimoniali.

Oltre ai controlli a campione, il Comune si riserva controlli in caso di fondato sospetto circa la veridicità delle dichiarazioni su cui si basa l'istanza di contributo.

Qualora siano rilevate false dichiarazioni, il Comune provvede a dichiarare la decadenza del contributo indebitamente ottenuto (art. 75 del DPR n. 445/2000) provvedendo al recupero della relativa somma. Provvede altresì alle dovute segnalazioni ai sensi di legge ed all'eventuale adozione dell'ordinanza di ingiunzione per violazione dell'art. 316 ter del Codice Penale, fermo restando il diritto all'introito di tali sanzioni.

ARTICOLO 7

Responsabili del procedimento e informativa in materia di dati personali

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti direttamente all'Ufficio Servizi sociali del Comune di Taggia al Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi, alle Assistenti sociali oppure alle impiegate amministrative Fabrizia Negro, Roberta Borioli e Magda Fettolini - Telefono 0184/476222 - Fax 0184/462870 - E-mail servizisociali@comune.taggia.im.it.

I dati dei richiedenti saranno trattati ai sensi delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 al solo fine di erogare il contributo e per le finalità connesse e strumentali con la precisazione che il rifiuto ad indicare i dati della situazione economica e sociale dei componenti del nucleo familiare comporterà l'impossibilità di istruire correttamente l'istanza ed il conseguente rigetto per mancanza degli elementi costitutivi.

ARTICOLO 8

Monitoraggio Fondo

Il Comune trasmette alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio del Fondo morosità incolpevole secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Taggia, 25 Giugno 2020

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Ilaria Natta